

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

94/946/CE:

- ★ Decisione n. 2/94 del comitato di cooperazione doganale ACP-CE, del 25 novembre 1994, che modifica la decisione n. 4/93 relativa alla deroga alla definizione di «prodotti originari» per tener conto della situazione specifica della Repubblica delle Seychelles per quanto riguarda la produzione di conserve di tonno 1

94/947/CE:

- ★ Decisione n. 1/94 della Commissione mista CEE/EFTA «Transito Comune», dell'8 dicembre 1994, recante modifica dell'appendice II della convenzione, del 20 maggio 1987, relativa a un regime di transito comune 2

94/948/CE:

- ★ Decisione n. 2/94 del comitato congiunto CEE-EFTA «Transito Comune», dell'8 dicembre 1994, recante applicazione dell'articolo 34 ter, paragrafo 2 dell'appendice II della convenzione, del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito . 4

94/949/CE:

- ★ Decisione n. 3/94 del comitato congiunto CEE/EFTA «Transito Comune», dell'8 dicembre 1994, recante modifica dell'appendice II alla convenzione, del 20 maggio 1987, relativa ad un regime di transito comune 6

2

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

94/950/CE:	
★ Decisione n. 4/94 del comitato misto CEE/EFTA «Transito Comune», dell'8 dicembre 1994, che fissa misure transitorie per l'applicazione della convenzione, del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito	9
94/951/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 12 dicembre 1994, relativa a domande di restituzione dei dazi antidumping riscossi sulle importazioni di alcuni tipi di cuscinetti a sfera originari della Thailandia (NMB France Sàrl, NMB GmbH, NMB Italia Srl e NMB UK Ltd)	10
94/952/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1994, che approva i programmi per l'eradicazione dell'anaplasmosi e delle babesiosi nella Riunione, nonché della cowdriosi e delle babesiosi nella Guadalupa e nella Martinica, presentati dalla Francia, per il 1995, e che fissa il livello di partecipazione finanziaria della Comunità	12
94/953/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1994, recante terza modifica della direttiva 91/68/CEE del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini	14
94/954/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1994, che modifica la decisione 78/45/CEE relativa al numero di membri del comitato scientifico di cosmetologia ⁽¹⁾	15
94/955/Euratom:	
★ Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1994, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 83 del trattato Euratom (XVII-004-Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid)	16
94/956/Euratom:	
★ Raccomandazione della Commissione, del 21 dicembre 1994, relativa all'applicazione del controllo di sicurezza dell'Euratom in Spagna	18
94/957/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 28 dicembre 1994, che stabilisce le misure transitorie che la Finlandia deve applicare in materia di controlli veterinari per gli animali vivi provenienti da paesi terzi e introdotti nel proprio territorio	19
94/958/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 28 dicembre 1994, che stabilisce le misure transitorie che la Finlandia deve applicare in materia di controlli veterinari per i prodotti provenienti da paesi terzi e introdotti nel proprio territorio	21
94/959/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 28 dicembre 1994, che stabilisce i metodi di controllo per accertare se gli allevamenti bovini in Finlandia possono conservare la qualifica «ufficialmente indenni da tubercolosi»	23

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

94/960/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 28 dicembre 1994, che fissa le modalità controllo per il mantenimento dello status di «ufficialmente indenni da brucellosi» degli allevamenti bovini in Finlandia	25
94/961/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 28 dicembre 1994, recante quarta modifica della decisione 93/24/CEE e relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a regioni esenti dalla malattia in Finlandia	26
94/962/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 28 dicembre 1994, che modifica la decisione 93/42/CEE della Commissione e stabilisce garanzie supplementari per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva per i bovini destinati alla Finlandia	27
94/963/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 28 dicembre 1994, che fissa lo statuto della Finlandia quale paese che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle	29
94/964/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 28 dicembre 1994, che approva il piano presentato dalla Finlandia al fine del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova	30
94/965/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 28 dicembre 1994, che modifica la decisione 93/52/CEE al fine di tener conto della situazione della Finlandia per quanto riguarda la brucellosi (<i>B. melitensis</i>)	31
94/966/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 28 dicembre 1994, che stabilisce il numero di unità Animo per la Finlandia che possono beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità	32
94/967/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 28 dicembre 1994, recante modifica della decisione 92/175/CEE per quanto riguarda l'elenco delle unità Animo in Finlandia	33
94/968/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 28 dicembre 1994, recante approvazione del programma operativo presentato dalla Finlandia relativo al controllo della salmonella in taluni animali vivi e prodotti di origine animale	36
94/969/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 28 dicembre 1994, recante modifica della decisione 92/175/CEE per quanto riguarda l'elenco delle unità Animo in Austria	38

Sommario (segue)

94/970/CE:

- ★ Decisione della Commissione, del 28 dicembre 1994, che stabilisce le misure transitorie che l'Austria deve applicare in materia di controlli veterinari per gli animali vivi provenienti da paesi terzi e introdotti nel proprio territorio 41

94/971/CE:

- ★ Decisione della Commissione, del 28 dicembre 1994, che stabilisce le misure transitorie che l'Austria deve applicare in materia di controlli veterinari per i prodotti provenienti da paesi terzi e introdotti nel proprio territorio 44

94/972/CE:

- ★ Decisione della Commissione, del 28 dicembre 1994, che modifica la decisione 93/52/CEE al fine di tener conto della situazione della Svezia per quanto riguarda la brucellosi (*B. melitensis*) 48

94/973/CE:

- ★ Decisione della Commissione, del 28 dicembre 1994, recante settima modifica della decisione 90/442/CEE che stabilisce i codici per la notifica delle malattie degli animali, relativamente alla Svezia 49

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE n. 2/94 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE
DOGANALE ACP-CE

del 25 novembre 1994

che modifica la decisione n. 4/93 relativa alla deroga alla definizione di «prodotti originari» per tener conto della situazione specifica della Repubblica delle Seychelles per quanto riguarda la produzione di conserve di tonno

(94/946/CE)

IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ACP-CE,

vista la quarta convenzione ACP-CEE firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, in particolare l'articolo 31, paragrafi 9 e 10 del protocollo n. 1,

vista la decisione n. 4/93 del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE, del 17 dicembre 1993, relativa alla deroga alla definizione di «prodotti originari» per tener conto della situazione specifica della Repubblica delle Seychelles per quanto riguarda la produzione di conserve di tonno ⁽¹⁾,

considerando che, a norma dell'articolo 31 del protocollo n. 1 della convenzione, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, il comitato di cooperazione doganale può procedere al riesame delle condizioni d'applicazione delle deroghe qualora gli elementi di fatto che ne hanno motivato l'adozione, avessero subito una modifica sostanziale;

considerando che gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) hanno presentato una domanda del governo della Repubblica delle Seychelles volta ad ottenere una modifica della decisione n. 4/93 del comitato di cooperazione doganale;

considerando che la Repubblica delle Seychelles basa la propria domanda su modifiche avvenute negli sbocchi commerciali delle proprie industrie di trasformazione del tonno, in quanto è nato un nuovo mercato per i filetti di tonno congelati destinati all'industria conserviera della Comunità;

considerando che la modifica richiesta è giustificata in virtù delle pertinenti disposizioni del protocollo n. 1,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione n. 4/93 è sostituito dal testo seguente:

«In deroga alle disposizioni specifiche dell'allegato II del protocollo n. 1, le conserve di tonno di cui alla voce ex 16.04 e i filetti di tonno congelati di cui alla voce 03.04 della tariffa doganale comune fabbricati nella Repubblica delle Seychelles sono considerati come originari degli Stati ACP alle condizioni esposte nella presente decisione.»

Articolo 2

L'articolo 2 della decisione n. 4/93 è sostituito dal testo seguente:

«La deroga di cui all'articolo 1 riguarda le conserve di tonno classificate alla voce ex 16.04 e i filetti di tonno congelati di cui alla voce 03.04 della tariffa doganale comune, che sono fabbricati nella Repubblica delle Seychelles e da essa esportati nella Comunità tra il 1° maggio 1993 e il 30 aprile 1998, entro i limiti di un quantitativo annuo globale di 1 800 tonnellate.»

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1994.

*Per il comitato di cooperazione
doganale ACP-CE*

I Presidenti

P. WILMOTT

L.-L. CUMBERBATCH

(¹) GU n. L 12 del 15. 1. 1994, pag. 39.

DECISIONE n. 1/94 DELLA COMMISSIONE MISTA CEE/EFTA
«TRANSITO COMUNE»

dell'8 dicembre 1994

recante modifica dell'appendice II della convenzione, del 20 maggio 1987, relativa a un regime di transito comune

(94/947/CE)

LA COMMISSIONE MISTA,

vista la convenzione, del 20 maggio 1987, relativa ad un regime di transito comune ⁽¹⁾ in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a),

considerando che nell'appendice II della convenzione figurano, tra l'altro, disposizioni relative al trasporto in contenitori con bollettino di consegna TR;

considerando che, ai fini del controllo doganale, è necessario conformare le disposizioni riguardanti la lettera di vettura CIM a quelle riguardanti il bollettino di consegna TR prevedendo il visto da parte della dogana sull'esemplare n. 1 del bollettino di consegna TR; che è opportuno pertanto adattare in conseguenza l'appendice II della convenzione,

DECIDE:

Articolo 1

L'appendice II viene modificata come segue:

A) Il testo dei paragrafi 2, 3, 6 e 7 dell'articolo 93 è sostituito dal testo seguente:

«2. Quando le merci circolano da un punto all'altro della Comunità passando attraverso il territorio di uno o più paesi dell'EFTA, l'ufficio di partenza appone in modo visibile nello spazio riservato alla dogana degli esemplari nn. 1, 2 3A e 3B del bollettino di consegna TR:

- la sigla "T1", se le merci circolano nel quadro della procedura T1,
- la sigla "T2", "T2ES" o "T2PT", secondo il caso, se le merci circolano in circostanze in cui, conformemente alle disposizioni comunitarie, l'apposizione di una di queste sigle è obbligatoria.

La sigla "T2" o "T2ES" o "T2PT" è autenticata dal timbro dell'ufficio di partenza.

3. Quando le merci partono dalla Comunità e sono destinate a un paese dell'EFTA, l'ufficio di partenza appone in modo visibile nello spazio riservato alla dogana degli esemplari nn. 1, 2, 3A e 3B del bollettino di consegna TR:

- la sigla "T1", se le merci circolano nel quadro della procedura T1,
- la sigla "T2ES" o "T2PT", secondo il caso, se le merci circolano nel quadro della procedura T2ES o T2PT.

La sigla "T2ES" o "T2PT" è autenticata dal timbro dell'ufficio di partenza.

6. Qualora un bollettino di consegna TR riguardi sia contenitori di merci che circolano nel quadro della procedura T1, sia contenitori di merci che circolano nel quadro della procedura T2, l'ufficio di partenza annota, nello spazio riservato alla dogana degli esemplari nn. 1, 2, 3A e 3B del bollettino di consegna TR, riferimenti al(i) contenitore(i) ben distinti, secondo il tipo di merci ivi rinchiuse e appone rispettivamente la sigla "T1" e la sigla "T2" o "T2ES" o "T2PT" in corrispondenza del riferimento al(ai) relativo(i) contenitore(i).

(¹) GU n. L 226 del 13. 8. 1987, pag. 2.

7. Qualora, nel caso di cui al paragrafo 3, sia fatto uso di distinte di grandi contenitori, devono essere compilate distinte separate per ogni categoria di contenitori e il riferimento ad essi è indicato con la menzione, nello spazio riservato alla dogana degli esemplari nn. 1, 2, 3A e 3B del bollettino di consegna TR, del(dei) numero(i) d'ordine della(delle) distinta(e). La sigla "T1" e la sigla "T2ES" o "T2PT" viene apposta in corrispondenza del(dei) numero(i) d'ordine della(delle) distinta(e) secondo la categoria di contenitori cui si riferisce (o si riferiscono).

B) Il testo del paragrafo 1 dell'articolo 117 è sostituito dal testo seguente:

«1. Qualora l'esonero dalla presentazione della dichiarazione T1 o T2 all'ufficio di partenza si applichi a merci destinate ad essere spedite con lettera di vettura CIM o con bollettino di consegna TR, secondo le disposizioni degli articoli da 72 a 101, le autorità competenti stabiliscono le misure necessarie affinché gli esemplari nn. 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM o gli esemplari nn. 1, 2, 3A e 3B del bollettino di consegna TR siano muniti, secondo il caso, della sigla "T1" o "T2".»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1994.

Per la commissione mista

Il Presidente

Peter WILMOTT

DECISIONE N. 2/94 DEL COMITATO CONGIUNTO CEE-EFTA
«TRANSITO COMUNE»

dell'8 dicembre 1994

recante applicazione dell'articolo 34 ter, paragrafo 2 dell'appendice II della convenzione,
del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito

(94/948/CE)

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione, del 20 maggio 1987, relativa ad un regime di transito comune ⁽¹⁾, in particolare l'appendice II ⁽²⁾, articolo 34 ter, paragrafo 2,

considerando che l'appendice II della convenzione contiene, in particolare, delle disposizioni specifiche in materia di garanzia;

considerando che è necessario che le parti contraenti adottino adeguate misure in merito a talune merci per le quali il regime di transito comune presenta maggiori rischi di frode, a causa dell'eccessivo aumento dei casi di non presentazione di talune merci presso gli uffici di destinazione;

considerando che per l'applicazione dell'articolo 34 ter, paragrafo 2 della suddetta appendice occorre stabilire per quali merci il regime di transito T1 comporta un maggiore rischio di frode,

DECIDE:

Articolo 1

Il regime di transito T1 comporta un maggiore rischio di frode per le merci di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1994.

Per la commissione mista

Il presidente

Peter WILMOTT

⁽¹⁾ GU n. L 226 del 13. 8. 1987, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 12 del 15. 1. 1994, pag. 33.

ALLEGATO

Elenco delle merci alle quali si applica l'articolo 34 ter, paragrafo 2 dell'appendice II della convenzione del 20 maggio 1987

- ex 01.02 Animali vivi della specie bovina, diversi dai riproduttori di razza pura
 - ex 01.03 Animali vivi della specie suina, diversi dai riproduttori di razza pura
 - ex 01.04 Animali vivi delle specie ovina o caprina, diversi dai riproduttori di razza pura
 - 02.01 Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
 - 02.02 Carni di animali della specie bovina, congelate
 - 02.03 Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate
 - 04.02 Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
 - 04.05 Burro ed altre materie grasse del latte
 - 04.06 Formaggi e latticini
 - 10.01 Frumento (grano) e frumento segalato
 - 10.02 Segala
 - 10.03 Orzo
 - 10.04 Avena
 - ex 24.02 Sigarette
-

DECISIONE N. 3/94 DEL COMITATO CONGIUNTO CEE/EFTA
«TRANSITO COMUNE»

dell'8 dicembre 1994

recante modifica dell'appendice II alla convenzione, del 20 maggio 1987, relativa ad un regime di transito comune

(94/949/CE)

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione, del 20 maggio 1987, relativa ad un regime di transito comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a),

considerando che l'appendice II della convenzione contiene, tra l'altro, disposizioni specifiche in materia di garanzie;

considerando che, a seguito dell'incremento significativo delle frodi nelle operazioni di transito comune, è necessario estendere l'applicazione degli articoli 34 bis e 34 ter, punto 2 dell'appendice II alla convenzione, del 20 maggio 1987, relativa ad un regime di transito comune e introdurre un'applicazione più flessibile dell'articolo 34 ter di detta appendice, articoli che stabiliscono le norme rispettivamente per vietare o aumentare il livello della garanzia globale, modificando questi articoli e abolendo l'allegato contenente l'elenco delle merci sensibili, e adattare le corrispondenti disposizioni dell'articolo 41 dell'appendice II riguardanti l'aumento della garanzia forfettaria,

DECIDE:

Articolo 1

L'Appendice II della convenzione è modificata nel modo che segue:

1) Nell'articolo 34 bis, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Quando delle operazioni T1 o T2 presentano, per la natura stessa delle merci in questione, eccezionali rischi di frode, su domanda di una o più parti contraenti il ricorso alla garanzia globale può essere temporaneamente vietato mediante decisione del comitato congiunto.»

2) L'articolo 34 ter è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 34 ter

Fatto salvo il disposto dell'articolo 34 bis della presente appendice, il livello della garanzia globale è determinato secondo le seguenti modalità:

- 1) L'importo della garanzia globale è fissato ad almeno il 30% dei dazi e delle tasse esigibili secondo le modalità previste al punto 4 o in base a qualsiasi altro metodo di calcolo che conduca al medesimo risultato.
- 2) La garanzia globale è fissata ad un importo pari alla totalità dei dazi e tasse esigibili secondo le modalità previste al paragrafo 4 o in base a qualsiasi altro metodo di calcolo che conduca al medesimo risultato, quando è destinata a coprire delle operazioni T1 o T2 riguardanti merci che siano state oggetto di una decisione del comitato congiunto adottata mediante una procedura scritta accelerata, con la quale le parti contraenti hanno convenuto che il regime di transito implica maggiori rischi di frode.

⁽¹⁾ GU n. L 226 del 13. 8. 1987, pag. 2.

Le parti contraenti prendono, dopo l'introduzione della suddetta procedura scritta, le misure necessarie per tener conto dell'obiettivo perseguito dalla decisione proposta.

Tuttavia le autorità competenti dei paesi interessati hanno la facoltà di fissare la garanzia globale ad un importo pari al 50 % dei dazi e tasse esigibili quando si tratti di persone:

- residenti nel paese in cui è prestata la garanzia,
- che si avvalgono non occasionalmente del regime di transito comune,
- la cui situazione finanziaria permette loro di far fronte ai rispettivi impegni,
e
- che non hanno commesso infrazioni gravi alla normativa doganale o fiscale.

In caso d'applicazione del presente comma, l'ufficio di garanzia appone nella casella 7 del certificato di garanzia di cui all'articolo 35 della presente appendice una delle seguenti diciture:

- aplicación del segundo apartado del punto 2 del artículo 34 *ter* del Apéndice II del Convenio de 20 de mayo de 1987
 - anvendelse af artikel 34 b, nr. 2, andet afsnit, tillæg II til konventionen af 20. maj 1987
 - Anwendung von Artikel 34b, Nummer 2, zweiter Unterabsatz der Anlage II des Übereinkommens vom 20. Mai 1987
 - εφαρμογή του άρθρου 34B, σημείο 2, δεύτερο εδάφιο του προσαρτήματος II της σύμβασης της 20ης Μαΐου 1987
 - application of the second subparagraph of Article 34 B (2) of Appendix II of the Convention of 20 May 1987
 - application de l'article 34 *ter*, point 2 deuxième alinéa de l'appendice II de la Convention du 20 mai 1987
 - applicazione dell'articolo 34 *ter*, punto 2, secondo comma dell'appendice II della Convenzione del 20 maggio 1987
 - toepassing artikel 34 *ter*, punt 2, tweede alinea van aanhangsel II bij de Overeenkomst van 20 mei 1987
 - aplicação do ponto 2, segundo parágrafo, do artigo 34º B do apêndice II da Convenção de 20 de Maio de 1987
 - 20. päivänä toukokuuta 1987 tehdyn yleissopimuksen II liitteen 34 B artiklan 2 kohdan toista alakohtaa sovellettu
 - Beiting b-lidar 2. mgr. 2. tölul. 34. gr. II. vidbætis vis samninginn frá 20. maí 1987
 - anvendelse av Artikkel 34 b, nummer 2, andre avsnitt av vedlegg II til konvensjonen av 20. mai 1987
 - tillämpning av artikel 34 b, punkten 2, andra stycket, i bilaga II till konventionen av 20. maj 1987
- 3) Quando la dichiarazione di transito comune comprende altre merci oltre a quelle che rientrano nel campo d'applicazione del punto 2 del presente articolo, le disposizioni relative all'importo della garanzia globale sono applicate come se le due categorie di merci fossero oggetto di dichiarazioni distinte.

Tuttavia non si tiene conto della presenza di merci di una delle categorie la cui quantità o il cui valore sia relativamente esiguo.

- 4) Per l'applicazione del presente articolo, l'ufficio di garanzia procede ad una valutazione relativa ad un periodo di una settimana:
- delle spedizioni effettuate,
 - dei dazi e tasse esigibili, tenendo conto dell'imposizione più elevata applicabile in uno dei paesi interessati.

Questa valutazione è fatta sulla base della documentazione commerciale e contabile dell'interessato concernente le merci trasportate nel corso dell'anno precedente; l'importo ottenuto viene in seguito diviso per 52.

Nel caso di un operatore che inizia la professione, l'ufficio di garanzia procede, in collaborazione con l'interessato, ad una stima della quantità, dei valori e delle imposizioni applicabili alle merci che saranno trasportate durante un periodo determinato, basandosi sui dati già disponibili. Per estrapolazione l'ufficio di garanzia determina il valore e la tassazione prevedibili delle merci che saranno trasportate durante un periodo di una settimana.

L'ufficio di garanzia procede ad un esame annuale dell'importo della garanzia globale, in particolare in funzione delle informazioni ottenute presso gli uffici di partenza e, se del caso, aggiorna tale importo.

- 5) Il comitato congiunto determina almeno una volta all'anno se le misure adottate a norma del punto 2 del presente articolo debbano o meno essere mantenute.»

- 3) L'articolo 41 è così modificato:

— Nel paragrafo 2, viene aggiunto come secondo comma il testo seguente:

«In particolare, si considera che un'operazione di trasporto comporti maggiori rischi e riguarda merci per le quali, nel caso venga utilizzata la garanzia globale, sono applicabili gli articoli 34 bis o 34 ter punto 2.»

Il primo comma del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Inoltre, i trasporti di merci figuranti nell'elenco di cui all'allegato VIII danno luogo ad un aumento della garanzia forfettaria quando la quantità della o delle merci trasportate superi la quantità corrispondente all'importo forfettario di 7 000 ECU.»

- 4) L'allegato VIII bis dell'appendice II della convenzione è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° aprile 1994.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1994.

Per il comitato congiunto

Il Presidente

Peter WILMOTT

DECISIONE n. 4/94 DEL COMITATO MISTO CEE/EFTA
«TRANSITO COMUNE»

dell'8 dicembre 1994

che fissa misure transitorie per l'applicazione della convenzione, del 20 maggio 1987,
relativa ad un regime comune di transito

(94/950/CE)

IL COMITATO MISTO,

vista la convenzione, del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera e),

considerando che è necessario adottare misure transitorie relative all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia, e del Regno di Svezia all'Unione europea,

DECIDE:

Articolo 1

Per i trasporti di merci tra la Comunità europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, e il Regno di Svezia, o tra questi tre paesi, che hanno avuto il loro accesso rispettivo all'Unione europea, le disposizioni della convenzione continuano ad essere applicabili dopo l'adesione di questi paesi.

Articolo 2

Tutti i paesi adotteranno le misure necessarie per assicurarsi che le garanzie e i formulari di cui all'allegato IV (garanzia globale), allegato V (garanzia prestata per una sola operazione), allegato VI (garanzia forfettaria) e all'allegato VII (certificato relativo alla garanzia) siano adattate in conseguenza di ogni adesione all'Unione europea.

I formulari in uso alla data di entrata in vigore di questa decisione possono continuare ad essere utilizzati, previo gli adattamenti di dizione necessari, fino ad esaurimento scorte, ma non oltre il 31 dicembre 1996.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1994.

Per il comitato congiunto

Il Presidente

Peter WILMOTT

(1) GU n. L 226 del 13. 8. 1987, pag. 2.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1994

relativa a domande di restituzione dei dazi antidumping riscossi sulle importazioni di alcuni tipi di cuscinetti a sfera originari della Thailandia (NMB France Sarl, NMB GmbH, NMB Italia Srl e NMB UK Ltd)

(I testi in lingua inglese, francese, tedesca e italiana sono i soli facenti fede)

(94/951/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 2934/90 del Consiglio ⁽³⁾, il 9 ottobre 1990 è stato istituito un dazio antidumping definitivo del 6,7% su alcuni tipi di cuscinetti a sfera originari della Thailandia.
- (2) Dall'aprile 1992 in poi, gli importatori NMB France Sarl, NMB GmbH, NMB Italia Srl e NMB UK Ltd, consociate della Minebea Co. Ltd Japan, hanno presentato, ogni mese, domande di restituzione di dazi antidumping da essi versati sulle importazioni di cuscinetti a sfera originari della Thailandia e fabbricati da NMB Thai, Pelmec Thai e NMB Hi-Tech, ditte di proprietà della Minebea.
- (3) La presente decisione riguarda le domande di restituzione dei dazi antidumping pagati sulle importazioni dei richiedenti nel periodo tra aprile e dicembre 1992.

Gli importi dei dazi pagati erano i seguenti:

— NMB France:	[...]	⁽⁴⁾ FF	([...] ECU),
— NMB GmbH:	[...]	DM	([...] ECU),
— NMB Italia:	[...]	LIT	([...] ECU),
— NMB UK:	[...]	UKL	([...] ECU).

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 281 del 12. 10. 1990, pag. 1.

⁽⁴⁾ [...]: Omissis in forza dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2423/88, relativo al trattamento riservato.

- (4) In seguito alle osservazioni presentate dalle società richiedenti riguardo al margine di dumping nel periodo di riferimento, la Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione e ha svolto inchieste presso le sedi dei tre esportatori (NMB Thai, Pelmec Thai e NMB Hi-Tech) in Thailandia.

Sono state inoltre svolte inchieste presso le sedi delle società richiedenti, che hanno fornito tutte le informazioni supplementari richieste dalla Commissione, conformemente alla nota della Commissione riguardante la restituzione di dazi antidumping ⁽⁵⁾.

Le società ricorrenti sono in seguito state informate in merito ai risultati dell'esame della Commissione e hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni, di cui si è tenuto conto, se del caso, prima dell'adozione della presente decisione.

- (5) La Commissione ha informato gli Stati membri e ha espresso la sua opinione sulla domanda. Nessuno Stato membro ha sollevato obiezioni.

B. ARGOMENTI DELLE SOCIETÀ RICHIEDENTI

- (6) Le società richiedenti hanno fondato le loro richieste sull'affermazione che, per determinate vendite nella Comunità, erano stati applicati prezzi all'esportazione in seguito ai quali il margine di dumping era inferiore a quello del dazio antidumping definitivo, pari al 6,7%.

C. AMMISSIBILITÀ

- (7) Per quanto riguarda la NMB France, la domanda di restituzione riguarda tra l'altro alcune transazioni commerciali per le quali la domanda di restituzione è stata presentata più di tre mesi dopo la data di determinazione del dazio definitivo. La domanda di restituzione relativa a tali transazioni è stata ritenuta inammissibile ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Le transazioni interessate erano tutte quelle sulle quali era stato pagato il dazio antidumping nel luglio 1992 e tre transazioni sulle quali nel settembre del 1992 erano stati versati dazi pari a [...] FF. Era stata chiesta inoltre la restituzione di un importo di [...] FF eccedente il dovuto, nel dicembre 1992.

⁽⁵⁾ GU n. C 266 del 22. 10. 1986, pag. 2.

Riguardo alle altre transazioni interessate, le domande sono ammissibili, in quanto presentate conformemente alle disposizioni comunitarie anti-dumping, in particolare per quanto concerne i termini.

D. FONDATEZZA

(8) a) *Periodo di riferimento*

Il periodo di riferimento si estende dall'aprile al dicembre 1992, durante il quale sono state presentate molteplici domande.

b) *Valore normale*

(9) Come per l'inchiesta iniziale, in assenza di vendite significative sul mercato interno, è stato calcolato un valore normale. In mancanza di altri esportatori o produttori di cuscinetti a sfera e di società paragonabili nello stesso settore, le paese generali, amministrative e di vendita e i profitti sono stati determinati in base alle vendite di cuscinetti di fabbricazione thailandese effettuate dalla Minebea Singapore sul mercato di Singapore. Tale base è stata ritenuta la più «equa» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2324/88. Essa era inoltre quella che più si avvicinava alle transazioni commerciali utilizzate per determinare le spese generali, amministrative e di vendita e il margine di profitto nell'inchiesta originaria. In tale circostanza erano state prese in considerazione le vendite di cuscinetti di fabbricazione thailandese ad un cliente indipendente di Singapore che ne rispediva la maggior parte in Thailandia. Questo genere di vendite per rispedizione in Thailandia non è più utilizzato.

c) *Prezzo all'esportazione*

(10) Poiché gli importatori sono collegati agli esportatori interessati, i prezzi all'esportazione sono stati calcolati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

d) *Confronto e margine di dumping*

(11) Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati confrontati per i singoli tipi e per ciascuna transazione, allo stesso stadio commerciale, tenendo conto degli adeguamenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88. È

stato in tal modo ottenuto un margine di dumping del 7,15%. Poiché tale cifra supera l'aliquota del dazio antidumping, che è del 6,7%, le domande di restituzione devono essere considerate infondate.

e) *Argomenti dei richiedenti*

(12) I richiedenti hanno tuttavia sostenuto di avere il diritto a una restituzione parziale, asserendo che il margine di dumping dovrebbe essere inferiore all'aliquota del dazio del 6,7%. Come nelle precedenti inchieste sulle restituzioni concernenti le importazioni dagli esportatori collegati di Singapore⁽¹⁾, i richiedenti hanno sostenuto che per calcolare il prezzo all'esportazione non si deve detrarre, a titolo di costo, il dazio antidumping pagato dall'importatore. In seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 10 marzo 1992 causa C-188/88 NMB/Commissione⁽²⁾, che ha respinto il ricorso presentato dai richiedenti sulle domande di restituzione relative a Singapore, la Commissione conferma che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88, per calcolare il prezzo all'esportazione il dazio antidumping deve essere dedotto a titolo di costo sostenuto tra l'importazione e la rivendita e respinge la domanda di restituzione parziale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le domande di restituzione presentate dalla NMB France Sàrl, NMB GmbH, NMB Italia Srl e NMB UK Ltd per il periodo aprile-dicembre 1992 sono respinte.

Articolo 2

I destinatari della presente decisione sono la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana e il Regno Unito, nonché la NMB France Sàrl, Argenteuil, Francia; la NMB GmbH, Langen, Germania; la NMB Italia Srl, Mazza di Rho, Italia e la NMB UK Ltd, Bracknell, Berkshire, Regno Unito.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1994.

Per la Commissione

Leon BRITAN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 35.

⁽²⁾ Raccolta 1992, pag. I-1689.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1994

che approva i programmi per l'eradicazione dell'anaplasmosi e delle babesiosi nella Riunione, nonché della cowdriosi e delle babesiosi nella Guadalupa e nella Martinica, presentati dalla Francia, per il 1995, e che fissa il livello di partecipazione finanziaria della Comunità

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(94/952/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 6,

considerando che la decisione 90/424/CEE contempla un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza della cowdriosi, delle babesiosi e dell'anaplasmosi trasmesse da insetti vettori nei dipartimenti francesi d'oltremare;

considerando che, con lettera del 13 luglio 1994, la Francia ha presentato un programma per l'eradicazione dell'anaplasmosi e delle babesiosi nella Riunione e un programma per l'eradicazione della cowdriosi nella Guadalupa e nella Martinica;

considerando che i programmi in questione si sono rivelati, ad un esame, conformi a tutti i criteri comunitari in materia di eradicazione delle malattie, conformemente alla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE ⁽⁴⁾;

considerando che i programmi in questione figurano sull'elenco dei programmi per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali che possono beneficiare di una partecipazione finanziaria della Comunità nel 1995, stabilita con decisione 94/769/CE della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che, data l'importanza del programma per la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla Comunità

in materia di salute degli animali, è opportuno fissare la partecipazione finanziaria della Comunità al 50% dei costi sostenuti dalla Francia, con un massimale di 1 300 000 ECU;

considerando che una partecipazione finanziaria della Comunità sarà concessa a condizione che le azioni previste siano realizzate e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il programma per l'eradicazione dell'anaplasmosi e delle babesiosi nella Riunione, presentato dalla Francia, è approvato dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995.

2. Il programma per l'eradicazione della cowdriosi e delle babesiosi nella Guadalupa e nella Martinica, presentato dalla Francia, è approvato dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995.

Articolo 2

La Francia mette in vigore al 1° gennaio 1995 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50% del costo sostenuto dalla Francia per attuare i programmi di cui all'articolo 1, con un massimale di:

— 205 000 ECU per il programma di cui all'articolo 1, paragrafo 1;

— 1 095 000 ECU per il programma di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 13. 7. 1992, pag. 54.

⁽⁵⁾ GU n. L 305 del 30. 11. 1994, pag. 38.

2. Il contributo finanziario della Comunità è concesso previa:

- trasmissione trimestrale alla Commissione di una relazione sullo stato di avanzamento di ciascun programma, nonché sulle spese sostenute;
- trasmissione alla Commissione, non oltre il 1° giugno 1996, di una relazione finale sull'esecuzione tecnica di ciascun programma, accompagnata dai documenti giustificativi relativi alle spese sostenute.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1994

recante terza modifica della direttiva 91/68/CEE del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini

(94/953/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ⁽¹⁾, modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati su cui si fonda l'Unione europea in particolare l'allegato A, capitolo I, sezione II, punt 2) i),

considerando che l'allegato A, capitolo I, sezione II, punto 2) i) della direttiva 91/68/CEE prevede che negli Stati membri o regioni riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*) devono essere effettuati, a livello di azienda, controlli per sorteggio intesi a dimostrare che detti Stati membri o regioni soddisfano sempre le condizioni richieste;

considerando che in seguito al riesame di tale disposizione, da effettuare prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione, occorre prevedere diversi controlli per sorteggio a partire dal secondo anno successivo alla concessione della qualifica agli Stati membri o alle regioni;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dell'allegato A, capitolo I, sezione II, punto 2) i) della direttiva 91/68/CEE è sostituito dal testo seguente:

- «i) — il primo anno successivo al riconoscimento dello Stato membro o della regione come

ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*), controlli per sorteggio, praticati a livello dell'azienda o del macello, dimostrano, con un tasso di certezza del 99%, che meno dello 0,2% delle aziende sono contaminate oppure almeno il 10% degli ovini e caprini di più di sei mesi sono stati sottoposti a prove con esito negativo, praticate conformemente all'allegato C;

- annualmente, a partire dal secondo anno successivo al riconoscimento dello Stato membro o della regione come ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*), controlli per sorteggio, praticati a livello dell'azienda o del macello, dimostrano, con un tasso di certezza del 95%, che meno dello 0,2% delle aziende sono contaminate oppure almeno il 5% degli ovini e caprini di più di sei mesi sono stati sottoposti a prove con esito negativo, praticate conformemente all'allegato C;
- le disposizioni previste dai primi due trattini possono essere modificate in base alla procedura di cui all'articolo 15.»

Articolo 2

La presente decisione prende effetto a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 19.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1994

che modifica la decisione 78/45/CEE relativa al numero di membri del comitato scientifico di cosmetologia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(94/954/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 78/45/CEE della Commissione, del 19 dicembre 1977, relativa all'istituzione di un comitato scientifico di cosmetologia ⁽¹⁾, modificata dalla decisione 89/156/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

visto l'atto d'adesione di Norvegia, Austria, Finlandia e Svezia, in particolare l'articolo 169,

considerando che la decisione 78/45/CEE relativa all'istituzione di un comitato scientifico di cosmetologia ha previsto che detto comitato sia composto di un massimo di 18 membri; che in considerazione degli allargamenti della Comunità intervenuti dopo l'istituzione di detto comitato, nonché in considerazione dell'incremento dei suoi lavori, risulta opportuno procedere all'aumento del numero massimo di membri stabilito dal testo precitato;

considerando che è pertanto opportuno modificare la decisione in questione,

Articolo 1

All'articolo 3 della decisione 78/45/CEE, l'espressione «18 membri» è sostituita da «21 membri».

Articolo 2

La presente decisione entrerà in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione di Norvegia, Austria, Finlandia e Svezia.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 13 del 17. 1. 1978, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 59 del 2. 3. 1989, pag. 37.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1994

relativa a un procedimento a norma dell'articolo 83 del trattato Euratom (XVII-004-Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid)

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(94/955/Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e in particolare l'articolo 83,

dopo aver dato alla Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid (Spagna) l'opportunità di far conoscere il proprio punto di vista al riguardo delle obiezioni sollevate dalla Commissione,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

La presente decisione riguarda la mancata dichiarazione, tra il mese di gennaio 1986 e il mese di giugno 1994, dell'installazione nucleare situata nei locali della Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid (Spagna), in appresso denominata ETSII.

L'ETSII è una scuola universitaria che forma ingegneri e fa parte della Università Politecnica di Madrid. Per i lavori pratici dei propri studenti, essa organizza dimostrazioni tecniche.

Sulla base di documenti, di verifiche in loco e di colloqui svoltosi a Bruxelles negli uffici della Commissione il 18 agosto 1994 si sono potuti accertare i seguenti fatti:

- L'ETSII ha utilizzato l'impianto nucleare a fini di formazione. L'installazione comprende un insieme subcritico costituito da un contenitore in acciaio inossidabile e da un sistema di purificazione d'acqua. In questo contenitore è installata una rete che consente di posizionare un insieme di tubi.
- Lo stock nucleare comprendeva 1 350 barre di combustibile contenenti in totale 13 622 chili di uranio naturale metallico con rivestimento d'alluminio, nonché 270 tubi ciascuno dei quali poteva contenere 5 barre di combustibile, per consentire di posizionare il combustibile nel contenitore del reattore.
- Il contenitore in acciaio inossidabile è stato consegnato nel 1962 e le materie nucleari tra il 1971 e il 1972. A partire da questa data e fino al 1982, l'impianto è stato utilizzato a fini di formazione. Il materiale e le materie nucleari sono rimasti toccati nei locali dell'ETSII fino alla loro esportazione in luglio e agosto 1994.
- In seguito all'adesione della Spagna alle Comunità europee il 1° gennaio 1986, le disposizioni del titolo

due, capitolo VII del trattato sono diventate applicabili in Spagna. Tuttavia, l'ETSII non ha fatto, per quanto riguarda questo impianto, alcuna dichiarazione alla Commissione a norma dell'articolo 78, paragrafo 1.

- Il 14 giugno 1994, le autorità spagnole hanno informato la Commissione dell'esistenza dell'impianto e delle materie nucleari ivi contenute. Contemporaneamente, la Commissione veniva informata dell'intenzione dell'ETSII di chiudere e di smantellare l'installazione nonché di esportare il materiale e le materie nucleari.
- Il 17 giugno 1994, le caratteristiche tecniche fondamentali dell'installazione venivano dichiarate alla commissione dall'ETSII.
- Fra il gennaio 1986 e il giugno 1994, questo impianto era conosciuto dalle autorità nazionali responsabili, le quali hanno anche rilasciato l'autorizzazione di esercizio. Tuttavia, l'installazione non figurava nelle dichiarazioni iniziali inviate alla Commissione dalle autorità nazionali responsabili al momento dell'adesione della Spagna alle Comunità.

I fatti relativi alla mancata dichiarazione delle installazioni non sono contestati dall' esercente.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

A. Le disposizioni legali

Per la natura stessa dell'installazione e dello stock di materie nucleari, l'ETSII è un organismo che rientra nella definizione dell'articolo 196, punto b) del trattato. Essa è pertanto sottoposta alle disposizioni del titolo due, capo VII del trattato e al regolamento (Euratom) n. 3227/76 della Commissione, del 19 ottobre 1976, relativo all'applicazione delle disposizioni sul controllo di sicurezza Euratom⁽¹⁾, modificato dal regolamento (Euratom) n. 2130/90⁽²⁾.

In conformità dell'articolo 77 del trattato, la Commissione deve accertarsi che, nei territori degli Stati membri:

- a) i minerali, materie grezze e materie fissili speciali non siano distolti dagli usi ai quali i loro utilizzatori hanno dichiarato di destinarli,
- b) siano osservate le disposizioni relative all'approvvigionamento, e qualsiasi impegno particolare relativo al controllo assunto dalla Comunità in virtù di un

⁽¹⁾ GU n. L 363 del 31. 1. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 75.

accordo concluso con uno Stato o con una organizzazione internazionale.

A questo scopo, in conformità dell'articolo 78, paragrafo 1 del trattato, chiunque crei o gestisca un impianto per la produzione, la separazione o qualsiasi utilizzazione di materie grezze o materie fissili speciali, ovvero per il trattamento di combustibili nucleari irradiati, è tenuto a dichiarare alla Commissione le caratteristiche tecniche fondamentali dell'impianto, nella misura in cui la conoscenza di tali caratteristiche è necessaria al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 77.

Per attuare queste disposizioni, queste caratteristiche tecniche fondamentali devono, in conformità dell'articolo 1 del regolamento (Euratom) n. 3227/76, essere dichiarate alla Commissione conformemente a un questionario previsto a questo scopo e che figura nell'allegato I di questo regolamento.

B. L'infrazione accertata

In seguito all'esame dei fatti effettuato dalla direzione del controllo di sicurezza dell'Euratom, è stata accertata un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 78, paragrafo 1 del trattato e dell'articolo 1 del regolamento (Euratom) n. 3227/76, riguardante la comunicazione delle caratteristiche tecniche fondamentali.

C. La sanzione da applicare

Ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1 del trattato, in caso di infrazione da parte delle persone e delle imprese agli obblighi loro imposti dal presente capo, la Commissione può pronunciare sanzioni nei loro confronti.

Tali sanzioni sono, in ordine di gravità:

- a) richiamo,
- b) la revoca di vantaggi particolari, quali l'assistenza finanziaria o l'aiuto tecnico.
- c) un provvedimento che ponga l'impresa, per un periodo massimo di 4 mesi, sotto l'amministrazione di una persona o di un collegio designati di comune accordo dalla Commissione e dallo Stato cui appartiene l'impresa,
- d) il ritiro totale o parziale delle materie grezze o materie fissili speciali.

Visto che la gravità dell'infrazione commessa costituisce il criterio determinante per l'applicazione di questo articolo, è innanzitutto necessario procedere a un'analisi obiettiva e soggettiva sulla natura delle infrazioni.

Dal punto di vista obiettivo, risulta che le disposizioni trasgredite costituiscono elementi essenziali della legislazione comunitaria nel settore del controllo di sicurezza e che il loro rispetto è essenziale per raggiungere l'obiettivo enunciato all'articolo 77 del trattato.

Inoltre, i fatti stabiliti hanno messo la Comunità nell'impossibilità di esercitare il compito assegnatole dall'articolo 2, punto e) del trattato, vale a dire «garantire, mediante adeguati controlli, che le materie nucleari non vengano distolte dalle finalità cui sono destinate».

Tuttavia, la Commissione prende in considerazione il fatto che l'installazione non è stata utilizzata dopo l'adesione della Spagna alle Comunità e che le materie nucleari ivi detenute presentavano scarso valore strategico.

Inoltre, dal punto di vista soggettivo, risulta che questa mancata dichiarazione non era motivata da alcuna intenzione di sviamento. Risulta inoltre che l'ETSII ha fatto dichiarazione alle autorità nazionali responsabili al fine di rispettare tutti gli obblighi legali di cui essa era a conoscenza. Infine, avendo preso conoscenza degli obblighi derivanti per essa dal trattato, l'ETSII si è immediatamente conformata ed ha collaborato senza restrizioni.

Tenuto conto di detti fattori, sia obiettivi che soggettivi sopra esposti, la Commissione ritiene che l'infrazione commessa dall'ETSII è di natura da meritare una sanzione.

Viste le circostanze, e per il fatto che l'installazione non possiede più materie nucleari o materie nucleari e che l'ETSII non beneficia di vantaggi particolari, quali un'assistenza finanziaria o un aiuto tecnico, la sanzione da imporre è quella di cui all'articolo 83, paragrafo 1, punto a) del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'ETSII ha infranto l'articolo 78, paragrafo 1 del trattato e l'articolo 1 del regolamento (Euratom) n. 3227/76 omettendo di comunicare alla Commissione le caratteristiche tecniche fondamentali della propria installazione nucleare.

Articolo 2

La Commissione invia un avvertimento all'ETSII.

Articolo 3

1. La Universidad Politécnica de Madrid, Avda de Ramiro de Maeztu 7, Ciudad Universitaria, E-2800 Madrid, è destinataria della presente decisione.

2. Questa decisione è comunicata al Regno di Spagna.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

Marcelino OREJA

Membro della Commissione

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1994

relativa all'applicazione del controllo di sicurezza dell'Euratom in Spagna

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(94/956/Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e in particolare il suo articolo 83, paragrafo 3,

considerando che, in conformità dell'articolo 78, paragrafo 1 del trattato, chiunque crei o gestisca un impianto per la produzione, la separazione o qualsiasi utilizzazione di materie grezze o materie fissili speciali, ovvero per il trattamento di combustibili nucleari irradiati, è tenuto a dichiarare alla Commissione le caratteristiche tecniche fondamentali dell'impianto, nella misura in cui la conoscenza di tali caratteristiche è necessaria al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 77;

considerando che nel giugno 1994 la Spagna ha informato la Commissione dell'esistenza in Spagna di un'installazione nucleare situata nei locali della Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid (di seguito denominata ETSII), la quale, a partire dal 1972, comprendeva una struttura subcritica accompagnata da uno stock di 3 622 kg di uranio naturale;

considerando che detta installazione non è stata dichiarata alla Commissione al momento dell'adesione della Spagna alle Comunità europee il 1° gennaio 1986, né ulteriormente finché la sua esistenza è stata segnalata nel giugno 1994;

considerando che la decisione 94/955/Euratom della Commissione del 21 dicembre 1994, relativa a una procedura d'applicazione dell'articolo 83 del trattato Euratom ⁽¹⁾ ha inflitto all'ETSII la sanzione del richiamo per la mancata dichiarazione di detta installazione;

considerando che l'indagine effettuata dalla Commissione ha rivelato che tra il mese di gennaio 1986 e il mese di

giugno 1994 questa installazione era conosciuta dalle autorità nazionali responsabili, che hanno tra l'altro rilasciato l'autorizzazione d'esercizio;

considerando che in virtù del trattato, gli Stati membri sono tenuti a prendere le disposizioni necessarie a garantire l'esecuzione degli obblighi che ne derivano e, in particolare, a garantire sul loro territorio il rispetto degli obblighi derivati dal titolo 2, capitolo VII;

considerando che, in tali circostanze, occorre garantire che tutti gli impianti nucleari sul territorio della Spagna vengano dichiarati alla Commissione in conformità delle disposizioni del trattato,

RACCOMANDA CHE:

1. La Spagna prenda tutte le disposizioni necessarie al fine di garantire che tutti gli impianti esistenti in Spagna per la produzione, la separazione o qualsiasi utilizzazione di materie grezze o materie fissili speciali, ovvero per il trattamento di combustibili nucleari irradiati, vengano dichiarate alla Commissione conformemente alle disposizioni del trattato.
2. La Spagna informi la Commissione dei risultati delle disposizioni adottate entro un termine di tre mesi.

Il Regno di Spagna è destinatario della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

Marcelino OREJA

Membro della Commissione

(¹) Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1994

che stabilisce le misure transitorie che la Finlandia deve applicare in materia di controlli veterinari per gli animali vivi provenienti da paesi terzi e introdotti nel proprio territorio

(94/957/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽¹⁾, modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, allegato I, sezione V, lettera E, parte prima, capo 1, paragrafo 2, lettera a), in particolare l'articolo 17 bis,

considerando che la Finlandia dispone di un periodo di tre anni per instaurare il regime di controlli previsto al capitolo I della direttiva 91/496/CEE; che occorre stabilire le misure transitorie applicabili in detto periodo;

considerando che prima della creazione delle adeguate infrastrutture alle frontiere esterne occorre prevedere posti di controllo connessi a località di passaggio alle frontiere esterne; che di conseguenza è necessario adeguare le relative disposizioni del capitolo I delle direttive 91/496/CEE;

considerando che le misure in oggetto sono volte a garantire che tutti i controlli previsti siano effettuati dalle competenti autorità finlandesi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente veterinario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In materia di organizzazione e seguito dei controlli (capitolo I della direttiva 91/496/CEE) la Finlandia applica, dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1997, le misure previste dalla presente decisione.

(¹) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

2. Le disposizioni della presente decisione valgono ferma restando la possibilità di far figurare un posto di ispezione frontaliero nell'elenco previsto dall'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE.

Articolo 2

1. L'introduzione di animali vivi provenienti da paesi terzi nel territorio della Repubblica della Finlandia deve essere effettuata attraverso una delle località di passaggio indicate in allegato.

2. Le autorità finlandesi prendono le opportune misure per punire le infrazioni del disposto del paragrafo 1 commesse da persone fisiche o giuridiche. Tali misure possono prevedere, per i casi più gravi di infrazione, l'abbattimento degli animali.

Articolo 3

1. Ad ogni località di passaggio corrisponde un determinato posto di controllo, conformemente all'allegato. Ogni località di passaggio e il corrispondente posto di controllo sono posti sotto la responsabilità del servizio veterinario competente dei controlli alle frontiere.

2. Il trasferimento degli animali vivi dalla località di passaggio al corrispondente posto di controllo è effettuato senza indugio sotto sorveglianza doganale. Inoltre, l'autorità competente della località di passaggio comunica via fax la partenza di ogni partita al veterinario ufficiale responsabile del posto di controllo. Dette veterinario ufficiale invia, sempre via fax, conferma dell'arrivo di ogni partita all'autorità della località di passaggio.

3. Il disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, è d'applicazione *mutatis mutandis*.

Articolo 4

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 91/496/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla base di esse sono d'applicazione.

Tuttavia,

— all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), la nozione di «località di passaggio» sostituisce quella di «posto d'ispezione frontaliero»;

— all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c) la nozione di «posto di controllo» sostituisce quella di «posto d'ispezione frontaliero».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 91/496/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla base di esse sono d'applicazione.

Tuttavia,

- all'articolo 4, paragrafo 1, la nozione di «località di passaggio» sostituisce quella di «posto d'ispezione frontaliero»;
- all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, la nozione di «posto di controllo» sostituisce quella di «posto d'ispezione frontaliero»;

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 91/496/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla base di esse sono d'applicazione.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 91/496/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla base di esse sono d'applicazione. Tuttavia, la nozione di «posto di controllo» sostituisce quella di «posto d'ispezione frontaliero».

5. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della direttiva 91/496/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla base di esse sono d'applicazione.

Tuttavia,

- all'articolo 8, lettera A, punto 1), lettera a) la nozione di «località di passaggio» sostituisce quella di «posto d'ispezione frontaliero»;
- all'articolo 8, lettera A, punto 1), lettera b) la nozione di «posto di controllo» sostituisce quella di «posto d'ispezione frontaliero»;
- all'articolo 8, lettera A, punto 2), la nozione di «posto di controllo» sostituisce quella di «posto d'ispezione frontaliero».

6. Le disposizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 91/496/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla

base di esse sono d'applicazione. Tuttavia, la nozione di «posto di controllo» sostituisce quello di «posto d'ispezione frontaliero».

7. Le disposizioni di cui all'articolo 10 della direttiva 91/496/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla base di esse sono d'applicazione. Tuttavia, la nozione di «posto di controllo» sostituisce quella di «posto d'ispezione frontaliero».

8. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della direttiva 91/496/CEE sono d'applicazione

9. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della direttiva 91/496/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla base di esse sono d'applicazione. Tuttavia, all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), primo capoverso, frase introduttiva, la nozione di «posto di controllo» sostituisce quella di «posto d'ispezione frontaliero».

10. Le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 della direttiva 91/496/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla base di esse sono d'applicazione.

Articolo 5

La presente decisione acquista efficacia subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Località di passaggio	Posto di controllo corrispondente	Animali vivi
Nuijamaa (frontiera Russia-Finlandia)	Nuijamaa (villaggio)	Tutti
Helsinki (Porto e aeroporto)	Helsinki (città)	Tutti

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1994

che stabilisce le misure transitorie che la Finlandia deve applicare in materia di controlli veterinari per i prodotti provenienti da paesi terzi e introdotti nel proprio territorio

(94/958/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾, modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, allegato I, sezione V, lettera E, parte prima, capo 1, paragrafo 1, lettera a), in particolare l'articolo 18 bis,

considerando che la Finlandia dispone di un periodo di due anni per instaurare il regime di controlli previsto al capitolo I della direttiva 90/675/CEE; che occorre stabilire le misure transitorie applicabili in detto periodo;

considerando che prima della creazione delle adeguate infrastrutture alle frontiere esterne occorre prevedere posti di controllo connessi a località di passaggio alle frontiere esterne; che di conseguenza è necessario adeguare le relative disposizioni del capitolo I della direttiva 90/675/CEE;

considerando che le misure in oggetto sono volte a garantire che tutti i controlli previsti siano effettuati dalle competenti autorità finlandesi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente veterinario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In materia di organizzazione e seguito dei controlli (capitolo I della direttiva 90/675/CEE) la Finlandia applica, dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996, le misure previste dalla presente decisione.

2. Le disposizioni della presente decisione valgono, ferma restando la possibilità di far figurare un posto di ispezione frontaliero nell'elenco previsto dall'articolo 9 della direttiva 90/675/CEE.

(¹) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

Articolo 2

1. L'introduzione di prodotti provenienti da paesi terzi nel territorio della Repubblica della Finlandia deve essere effettuata attraverso una delle località di passaggio indicate in allegato.

2. Le autorità finlandesi prendono le opportune misure per punire le infrazioni del disposto del paragrafo 1 commesse da persone fisiche o giuridiche. Tali misure possono prevedere, per i casi più gravi di infrazione, la distruzione dei prodotti.

Articolo 3

1. Ad ogni località di passaggio corrisponde un determinato posto di controllo, conformemente all'allegato. Ogni località di passaggio e il corrispondente posto di controllo sono posti sotto la responsabilità del servizio veterinario competente dei controlli alle frontiere.

2. Il trasferimento dei prodotti dalla località di passaggio al corrispondente posto di controllo è effettuato senza indugio sotto sorveglianza doganale. Inoltre, l'autorità competente della località di passaggio comunica via fax la partenza di ogni partita al veterinario ufficiale responsabile del posto di controllo. Detto veterinario ufficiale invia, sempre via fax, conferma dell'arrivo di ogni partita all'autorità della località di passaggio.

3. Il disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, è d'applicazione *mutatis mutandis*.

Articolo 4

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 90/675/CEE sono d'applicazione.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 90/675/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla base di esse sono d'applicazione.

Tuttavia,

— all'articolo 4, paragrafo 2, la nozione di «località di passaggio» sostituisce quella di «punto di passaggio di frontiera»;

— all'articolo 4, paragrafo 4, la nozione di «autorità competente della località di passaggio» sostituisce quella di «personale veterinario del posto d'ispezione frontaliero».

3. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 della direttiva 90/675/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla base di esse sono d'applicazione.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 10 della direttiva 90/675/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla base di esse sono d'applicazione. Tuttavia, la nozione di «posto di controllo» sostituisce quella di «posto d'ispezione frontaliero».

5. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della direttiva 90/675/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla base di esse sono d'applicazione. Tuttavia, la nozione di «posto di controllo» sostituisce quella di «posto d'ispezione frontaliero».

6. Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18 della direttiva 90/675/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla base di esse sono d'applicazione. Tuttavia, la nozione di «posto di controllo» sostituisce quella di «posto d'ispezione frontaliero».

Articolo 5

La presente decisione acquista efficacia subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro delle Commissioni

ALLEGATO

Località di passaggio corrispondente	Posto di controllo	Categorie di prodotti animali
Helsinki (Porto e aeroporto)	Helsinki (città)	Tutte
Turku (Porto e aeroporto)	Turku (città)	Tutte
Vaasa (Porto)	Vaasa (città)	Tutte
Vaalimaa (Frontiera Russia-Finlandia)	Vaalimaa (villaggio)	Tutte
Uusi-Vartsila (Frontiera Russia-Finlandia)	Uusi-Vartsila (villaggio)	Tutte

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1994

che stabilisce i metodi di controllo per accertare se gli allevamenti bovini in Finlandia possono conservare la qualifica «ufficialmente indenni da tubercolosi»

(94/959/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 94/42/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 14,

considerando che in Finlandia più del 99,9 % degli allevamenti bovini è stato dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 64/432/CEE, e in possesso dei requisiti prescritti per ottenere tale qualifica da almeno dieci anni; che ogni anno, negli ultimi sei anni, sono stati riscontrati casi di tubercolosi bovina in non più di un allevamento su ogni 10 000 allevamenti;

considerando che tutti i bovini macellati in Finlandia vengono sottoposti a un'ispezione sanitaria post mortem, eseguita da un veterinario ufficiale;

considerando che, per consentire agli allevamenti finlandesi di conservare la qualifica «ufficialmente indenni da tubercolosi», occorre stabilire opportune misure di controllo, compatibili con la particolare situazione sanitaria degli allevamenti bovini in Finlandia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È istituito un sistema di identificazione che consenta di risalire all'allevamento d'origine e di transito di ogni bovino.

2. Ogni bovino macellato deve essere sottoposto ad un'ispezione sanitaria post mortem effettuata da un veterinario ufficiale.

3. Ogni sospetto di tubercolosi in un bovino vivo, morto o macellato deve essere notificato all'autorità competente.

4. In ogni caso l'autorità competente predispone le indagini necessarie per eliminare o confermare il sospetto, comprese le ricerche a monte per l'allevamento d'origine e di transito. Se, al momento dell'ispezione sanitaria post mortem o della macellazione, vengono scoperte lesioni sospette di tubercolosi, l'autorità competente sottopone i tessuti lesi ad un'analisi di laboratorio.

5. La qualifica di «ufficialmente indenne da tubercolosi» degli allevamenti d'origine e di transito dei bovini sospetti è sospesa e la sospensione è mantenuta fino a quando le analisi cliniche e di laboratorio o le reazioni alla tubercolina non abbiano infirmato l'esistenza della tubercolosi bovina.

6. Se le analisi cliniche o di laboratorio o le reazioni alla tubercolina confermano il sospetto di tubercolosi, la qualifica di «ufficialmente indenne da tubercolosi» degli allevamenti di origine e di transito è revocata.

Articolo 2

Il ritiro della qualifica di allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi verrà mantenuto fino a quando:

- tutti gli animali ritenuti contagiati siano stati allontanati dall'allevamento;
- i locali e il materiale siano stati disinfettati;
- tutti gli animali restanti di età superiore a sei settimane abbiano reagito negativamente ad almeno due intradermotubercolizzazioni ufficiali, eseguite a norma dell'allegato B della direttiva 64/432/CEE, la prima delle quali sia stata effettuata almeno sei mesi dopo l'allontanamento dell'animale contagiato e la seconda almeno sei mesi dopo la prima.

Articolo 3

Informazioni su eventuali allevamenti infetti, nonché una relazione epidemiologica, vanno immediatamente comunicate alla Commissione, fermo restando che per allevamento infetto si intende un allevamento d'origine o di

⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 4. 8. 1994, pag. 26.

transito in cui hanno soggiornato uno o più bovini per i quali sia stata accertata la presenza del «*Mycobacterium bovis*».

Articolo 4

La presente decisione acquista efficacia subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1994

che fissa le modalità controllo per il mantenimento dello status di «ufficialmente indenni da brucellosi» degli allevamenti bovini in Finlandia

(94/960/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 94/42/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 13,

considerando che in Finlandia più del 99,8 % degli allevamenti bovini è stato dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi, a norma dell'articolo 2, lettera e), della direttiva 64/432/CEE, e conforme, da non meno di dieci anni, ai requisiti prescritti per tale qualifica; che da almeno tre anni non si è constatato alcun caso di aborto dovuto ad infezione brucellare;

considerando che per il mantenimento di questa qualifica è opportuno stabilire misure di controllo destinate ad assicurarne l'effettività e adattate alla particolare situazione sanitaria degli allevamenti bovini in Finlandia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per conservare lo status di «ufficialmente indenni da brucellosi», gli allevamenti bovini in Finlandia devono soddisfare le seguenti condizioni:

- ogni bovino sospetto di infezione brucellare deve essere oggetto di denuncia alle autorità competenti e deve essere sottoposto ad esami ufficiali per la ricerca della brucellosi, comprendenti almeno due prove sierologiche sul sangue, tra le quali la fissazione del complemento, nonché, in caso di aborto, un esame microbiologico sui materiali opportunamente prelevati;
- durante il periodo di suspizione, che è mantenuto fino all'ottenimento di risultati favorevoli nelle prove previste al primo trattino, è sospeso lo status di «ufficialmente indenni da brucellosi» per gli allevamenti di uno o più bovini sospetti.

Articolo 2

Informazioni su eventuali allevamenti infetti, nonché una relazione epidemiologica, vanno comunicate immediatamente alla Commissione.

Articolo 3

La presente decisione acquista efficacia subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.⁽²⁾ GU n. L 201 del 4. 8. 1994, pag. 26.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1994

recante quarta modifica della decisione 93/24/CEE e relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a regioni esenti dalla malattia in Finlandia

(94/961/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽¹⁾, modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione, allegato I, sezione V.E, parte prima, capitolo 2, punto 1, lettera g), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2 e 5,

considerando che la Finlandia ritiene che parti del proprio territorio siano indenni dalla malattia di Aujeszky e ha presentato alla Commissione la relativa documentazione, conformemente all'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio;

considerando che le autorità finlandesi applicano ai movimenti nazionali di suini disposizioni almeno equivalenti a quelle previste dalla presente decisione;

considerando che tali garanzie supplementari non devono essere imposte a Stati membri o regioni degli stessi considerati esenti dalla malattia di Aujeszky;

considerando che la decisione 93/24/CEE della Commissione ⁽²⁾ modificata da ultimo dalla decisione 94/163/CE ⁽³⁾ fissa, per la malattia di Aujeszky, garanzie supplementari per i suini destinati a Stati membri o regioni esenti dalla malattia ed elenca dette regioni nell'allegato I;

considerando che occorre aggiungere all'allegato I della decisione 93/24/CEE le regioni della Finlandia indenni dalla malattia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I della decisione 93/24/CEE della Commissione dell'11 dicembre 1992 è aggiunto il testo seguente:

«Finlandia: tutte le regioni»

Articolo 2

La presente decisione acquista efficacia subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ GU n. L 16 del 25. 1. 1993, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. L 72 del 16. 3. 1994, pag. 20.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1994

che modifica la decisione 93/42/CEE della Commissione e stabilisce garanzie supplementari per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva per i bovini destinati alla Finlandia

(94/962/CE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽¹⁾, modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione, allegato I, sezione V. E, parte prima, capitolo 2, punto 1, lettera g), in particolare l'articolo 10, paragrafi 2 e 5,

considerando che la Finlandia ritiene il proprio territorio indenne dalla rinotracheite bovina infettiva e ha presentato alla Commissione i documenti giustificativi appropriati, secondo quanto disposto dall'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE;

considerando che nel 1992 è stato avviato in Finlandia un programma di eradicazione di questa malattia;

considerando che il programma è risultato efficace ai fini dell'eradicazione della malattia dalla Finlandia;

considerando che le autorità finlandesi applicano agli spostamenti dei bovini in territorio nazionale disposizioni almeno equivalenti a quelle previste dalla presente decisione;

considerando opportuno proporre talune garanzie supplementari per confermare i progressi compiuti in Finlandia;

considerando che la Commissione, con decisione 93/42/CEE della Commissione ⁽²⁾, ha riconosciuto la Danimarca indenne dalla rinotracheite bovina infettiva e ha fissato garanzie supplementari per quanto riguarda detta malattia per i bovini destinati a questo paese; che è opportuno modificare tale decisione e includervi la Finlandia;

considerando che garanzie supplementari non devono essere richieste agli Stati membri o alle regioni di Stati membri che si considerano indenni dalla rinotracheite bovina infettiva;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/42/CEE è modificata come segue:

1. Nel titolo, i termini «alla Danimarca» sono sostituiti dai termini «agli Stati membri o regioni di Stati membri indenni da tale malattia».
2. All'articolo 1, i termini «in Danimarca» sono sostituiti dai termini «negli Stati membri o regioni di cui all'allegato».
3. All'articolo 2, i termini «alla Danimarca» sono sostituiti dai termini «agli Stati membri o regioni di cui all'allegato».
4. All'articolo 3, i termini «in Danimarca» sono sostituiti dai termini «negli Stati membri o regioni di cui all'allegato».
5. È aggiunto l'articolo 3 bis seguente:

«Articolo 3 bis

In deroga a quanto disposto dei precedenti articoli, le garanzie supplementari non devono essere richieste dagli Stati membri o regioni di destinazione agli Stati membri o regioni di cui all'allegato.»

⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.⁽²⁾ GU n. L 16 del 25. 1. 1993, pag. 50.

6. È aggiunto l'allegato seguente:

«ALLEGATO

Stato membro	Regione
Danimarca	Tutte le regioni
Finlandia	Tutte le regioni»

Articolo 2

La presente decisione acquista efficacia subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di

adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1994

che fissa lo statuto della Finlandia quale paese che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle

(94/963/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽¹⁾, modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, allegato I, sezione V.E, parte prima, capo 2, punto 4, lettera d), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che in Finlandia la vaccinazione del pollame contro la malattia di Newcastle è stata vietata da oltre un anno;

considerando che in Finlandia i branchi da riproduzione sono stati controllati almeno una volta all'anno per quanto si riferisce alla malattia di Newcastle; che le aziende non contengono pollame che sia stato vaccinato contro la suddetta malattia;

considerando che è opportuno fissare lo statuto della Finlandia, vista la situazione della malattia di Newcastle;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Finlandia soddisfa i criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 90/539/CEE.

Articolo 2

La presente decisione acquista efficacia subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1994

che approva il piano presentato dalla Finlandia al fine del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova

(94/964/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/120/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerare che con lettera del 21 ottobre 1994 la Finlandia ha trasmesso alla Commissione un piano;

considerando che il piano è stato esaminato e che esso risponde ai requisiti stabiliti dalla direttiva 90/539/CEE e in particolare dall'allegato II della stessa;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

Articolo 1

Il piano presentato dalla Finlandia al fine del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova è approvato.

Articolo 2

La Finlandia mette in vigore entro il 1° gennaio 1995 le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie all'attuazione del piano di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La presente decisione acquista efficacia subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 340 del 31. 12. 1993 pag. 35.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1994

che modifica la decisione 93/52/CEE al fine di tener conto della situazione della Finlandia per quanto riguarda la brucellosi (*B. melitensis*)

(94/965/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 93/52/CEE che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (*B. melitensis*) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia ⁽¹⁾, modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati su cui si fonda l'Unione europea, allegato I, sezione V, lettera E, parte seconda, punto 35, in particolare l'articolo 2 bis

considerando che, nella prospettiva della sua adesione, è opportuno valutare e decidere la qualifica della Finlandia per quanto riguarda la brucellosi (*B. melitensis*);

considerando che in Finlandia la brucellosi è soggetta a denuncia obbligatoria da almeno cinque anni; che nessun caso vi è stato ufficialmente confermato da almeno cinque anni e che la vaccinazione è proibita da almeno tre anni; che occorre pertanto constatare che la Finlandia rispetta le condizioni previste all'allegato A, capitolo I, parte II, punto 1, lettera b) della direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ⁽²⁾;

considerando che a partire dal 1° gennaio 1995 è dunque opportuno riconoscere alla Finlandia la qualifica di Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*);

considerando che le disposizioni dell'allegato A, capitolo 1, parte II, punto 2 i) della direttiva 91/68/CEE, sugli obblighi relativi al controllo serologico da effettuare, saranno rivedute anteriormente al 1° gennaio 1995; che per il mantenimento della qualifica della Finlandia si dovrà tener conto dei risultati di tale esame,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'allegato I, STATI MEMBRI, della decisione 93/52/CEE è aggiunta la seguente riga:

«— Finlandia».

Articolo 2

La presente decisione acquista efficacia subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 13 del 21. 1. 1993, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 19.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1994

che stabilisce il numero di unità Animo per la Finlandia che possono beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità

(94/966/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 91/539/CEE della Commissione, del 4 ottobre 1991, che stabilisce le modalità d'applicazione della decisione 91/426/CEE (Animo) ⁽¹⁾, modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati su cui si fonda l'Unione europea, allegato I, V, E parte seconda, 16, in particolare l'articolo 1 bis,

considerando che le autorità finlandesi hanno comunicato alla Commissione il numero di unità Animo a norma dell'articolo 1 della decisione 91/398/CEE della Commissione, del 19 luglio 1991, relativa ad una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (Animo) ⁽²⁾ che debbono essere costituite sul loro territorio;

considerando che è opportuno stabilire il numero di unità che possono beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità,

Articolo 1

Il numero di unità che a norma dell'articolo 1 della decisione 91/398/CEE possono beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità all'attuazione della rete informatizzata Animo in Finlandia è fissato a 42.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 1995, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 294 del 25. 10. 1991, pag. 47.

⁽²⁾ GU n. L 221 del 9. 8. 1991, pag. 30.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1994

recante modifica della decisione 92/175/CEE per quanto riguarda l'elenco delle unità
Animo in Finlandia

(94/967/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 92/175/CEE della Commissione, del 21 febbraio 1992, che identifica le unità della rete informatizzata «Animo» e ne stabilisce l'elenco ⁽¹⁾, modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

considerando che le autorità finlandesi hanno trasmesso l'elenco delle unità Animo del proprio territorio;

considerando che è opportuno, sulla base di tali informazioni, modificare la decisione 92/175/CEE aggiungendo all'allegato di detta decisione l'elenco e l'identificazione delle unità Animo in Finlandia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato della decisione 92/175/CEE è inserito l'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione acquista efficacia subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 80 del 25. 3. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

FINLANDIA

UNITÀ CENTRALE: Ministry of Agriculture and Forestry Veterinary and Food Dept.

Numero d'identificazione

14.000.00

*Indirizzo*Ministry of Agriculture and Forestry
Veterinary and Food Dept.
PO Box 232
SF-00171 Helsinki

UNITÀ LOCALI

Numero d'identificazione	Nome dell'unità
14.001.00	Uudenmaan lääni
14.001.01	Hyvinkää
14.001.02	Vantaa
14.002.00	Turun ja Porin lääni
14.002.01	Honkajoki
14.002.02	Yläne
14.003.00	Ahvenanmaan maakunta
14.003.01	Maarianhamina
14.004.00	Hämeen lääni
14.004.01	Valkeakoski
14.004.02	Tampere
14.005.00	Kymen lääni
14.005.01	Lappeenranta
14.005.02	Valkeala
14.006.00	Mikkelin lääni
14.006.01	Savonlinna
14.006.02	Kerimäki
14.007.00	Pohjois-Karjalan lääni
14.007.01	Tohmajärvi
14.007.02	Polvijärvi
14.008.00	Kuopion lääni
14.008.01	Iisalmi
14.008.02	Rautalampi
14.009.00	Keski-Suomen lääni
14.009.01	Keuruu
14.009.02	Hankasalmi
14.010.00	Vaasan lääni
14.010.01	Kokkola
14.010.02	Seinäjoki
14.011.00	Oulun lääni
14.011.01	Nivala
14.011.02	Alavieska
14.012.00	Lapin lääni
14.012.01	Tornio
14.012.02	Ivalo

POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI

Numero d'identificazione	Nome dell'unità
14.001.99	Helsinki
14.005.99	Nuijamaa
14.002.99	Turku
14.010.99	Vaasa
14.105.99	Vaalimaa
14.007.99	Uusi-Vartsila

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1994

recante approvazione del programma operativo presentato dalla Finlandia relativo al controllo della salmonella in taluni animali vivi e prodotti di origine animale

(94/968/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽¹⁾, modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, allegato I, titolo V, sezione E, parte prima, capo 2, lettera A, punto 1 h), in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 2,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽²⁾, modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, allegato I, titolo V, sezione E, parte prima, capo 2, lettera A, punto 4 b) e c), in particolare gli articoli 9 bis, 9 ter e 10 ter,

vista la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche ⁽³⁾, modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, allegato I, titolo V, sezione E, parte prima, capo 3, punto 1 d), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

vista la direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile ⁽⁴⁾, modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, allegato I,

titolo V, sezione E, parte prima, capo 3, punto 3 b), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo 1 della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE ⁽⁵⁾, modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, allegato I, titolo V, sezione E, parte prima, capo 4, punto 4 c), in particolare l'allegato II, capitolo 2, primo trattino, lettera c),

considerando che conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 2 della direttiva 64/432/CEE, agli articoli 9 bis, 9 ter e 10 ter della direttiva 90/539/CEE, all'articolo 5 della direttiva 64/433/CEE, all'articolo 5 della direttiva 71/118/CEE ed all'allegato II, capitolo 2, primo trattino della direttiva 92/118/CEE, la Finlandia ha presentato alla Commissione il proprio programma operativo in materia di controllo della salmonella il 10 ottobre 1994 e il 13 dicembre 1994;

considerando che tale programma operativo comprende tutte le misure che la Finlandia si è impegnata ad attuare, dalla data di entrata in vigore del trattato d'adesione, per il controllo della salmonella nei bovini e suini da riproduzione, da produzione o da macellazione, nei volatili riproduttori, nei pulcini di un giorno destinati ad essere immessi in branchi di volatili da riproduzione o da produzione, nelle galline ovaiole (volatili per la produzione di uova da consumo), nel pollame da macellazione, nelle carni bovine e suine, nelle carni di pollame e nelle uova destinati al consumo umano diretto;

considerando che in tale contesto è opportuno prevedere una sola decisione della Commissione che approva detto programma operativo;

considerando tuttavia che le garanzie in materia di salmonella applicabili alla Finlandia, già stabilite o ancora da definire, sono previste per ogni categoria di animali vivi o di prodotti di origine animale; che le garanzie sono

⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

⁽⁴⁾ GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

subordinate all'approvazione delle misure che la Finlandia deve attuare in ogni settore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvate le misure relative ai bovini e ai suini da riproduzione, da produzione o da macellazione previste dal programma finlandese.

Articolo 2

Sono approvate le misure relative ai volatili riproduttori e ai pulcini di un giorno destinati ad essere immessi in branchi di volatili da riproduzione o da produzione previste dal programma finlandese.

Articolo 3

Sono approvate le misure relative alle galline ovaiole (volatili per la produzione di uova da consumo) previste dal programma finlandese.

Articolo 4

Sono approvate le misure relative al pollame da macellazione previste dal programma finlandese.

Articolo 5

Sono approvate le misure relative alle carni bovine e suine previste dal programma finlandese.

Articolo 6

Sono approvate le misure relative alle carni di pollame previste dal programma finlandese.

Articolo 7

Sono approvate le misure relative alle uova destinate al consumo umano diretto previste dal programma finlandese.

Articolo 8

Alla data di entrata in vigore del trattato di adesione, la Finlandia mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per attuare le misure di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Articolo 9

La presente decisione acquista efficacia subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1994

recante modifica della decisione 92/175/CEE per quanto riguarda l'elenco delle unità Animo in Austria

(94/969/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 92/175/CEE della Commissione, del 21 febbraio 1992, che identifica le unità della rete informatizzata «Animo» e ne stabilisce l'elenco ⁽¹⁾, modificata all'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

considerando che le autorità austriaci hanno trasmesso l'elenco delle unità Animo del proprio territorio;

considerando che è opportuno, sulla base di tali informazioni, modificare la decisione 92/175/CEE aggiungendo all'allegato di detta decisione l'elenco e l'identificazione delle unità Animo in Austria,

Articolo 1

Nell'allegato della decisione 92/175/CEE è inserito l'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione acquista efficacia subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 80 del 25. 3. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

AUSTRIA

UNITÀ CENTRALE: Ministry of Agriculture

Numero d'identificazione

13.000.00

Indirizzo

Das Bundesministerium für Gesundheit und Konsumentenschutz
 Radetzkystraße 2
 A-1031 Wien

UNITÀ LOCALI

Numero d'identificazione	Nome dell'unità
	Burgenland
13.001.01	Burgenland
	Kärnten
13.002.01	Feldkirchen
13.002.02	Hermagor
13.002.03	Klagenfurt
13.002.04	St Veit a. d. Glan
13.002.05	Spittal a. d. Drau
13.002.06	Villach
13.002.07	Völkermark
13.002.08	Wolfsberg
	Oberösterreich
13.004.01	Braunau am Inn
13.004.02	Freistadt
13.004.03	Gmunden
13.004.04	Grieskirchen
13.004.05	Kirchdorf a. d. Krems
13.004.06	Linz — Land
13.004.07	Perg
13.004.08	Ried im Innkreis
13.004.09	Rohrbach
13.004.10	Schärding
13.008.11	Steyr — Land
13.008.12	Urfahr — Umgebung
13.008.13	Vöcklabruck
13.008.14	Wels — Land
	Salzburg
13.005.01	Salzburg — Umgebung
13.005.02	Hallein
13.005.03	St Johann im Pongau
13.005.04	Tamsweg
13.005.05	Zell am See
13.005.06	Stadt Salzburg
	Niederösterreich
13.003.01	Amstetten
13.003.02	Baden
13.003.03	Bruck a. d. Leitha
13.003.04	Gänserndorf
13.003.05	Gmünd

Numero d'identificazione	Nome dell'unità
13.003.06	Hollabrunn
13.003.07	Horn
13.003.08	Korneuburg
13.003.09	Krems a. d. D. — Stadt
13.003.10	Krems a. d. D. — Land
13.003.11	Lilienfeld
13.003.12	Melk
13.003.13	Mistelbach
13.003.14	Mödling
13.003.15	Neunkirchen
13.003.16	St Pölten — Stadt
13.003.17	St Pölten — Land
13.003.18	Scheibbs
13.003.19	Tulln
13.003.20	Waidhofen a. d. Thaya
13.003.21	Waidhofen a. d. Ybbs
13.003.22	Wiener Neustadt — Stadt
13.003.23	Wiener Neustadt — Land
13.003.24	Wien — Umgebung
13.003.25	Zwettl
	Steiermark
13.006.01	Steiermark
	Tirol
13.007.01	Tirol
	Vorarlberg
13.008.01	Vorarlberg
	Wien
13.009.01	Wien

POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI

Numero d'identificazione	Nome dell'unità
13.001.99	Berg
13.002.99	Buchs
13.003.99	Deutschkreutz
13.004.99	Drasenhofen
13.005.99	Hegyeshalom
13.006.99	Höchst
13.007.99	Hohenau
13.008.99	Karawankentunnel
13.009.99	Linz
13.010.99	Nieckelsdorf
13.011.99	Sopron
13.012.99	Spielfeld
13.013.99	Tisis
13.014.99	Villach-Süd
13.015.99	Wien-Schwechat
13.016.99	Wullowitz

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1994

che stabilisce le misure transitorie che l'Austria deve applicare in materia di controlli veterinari per gli animali vivi provenienti da paesi terzi e introdotti nel proprio territorio

(94/970/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE⁽¹⁾, modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, allegato I, sezione V, lettera E, parte prima, capo 1, paragrafo 2, lettera a), in particolare l'articolo 17 bis,

considerando che l'Austria dispone di un periodo di tre anni per instaurare il regime di controlli previsto al capitolo I della direttiva 91/496/CEE; che occorre stabilire le misure transitorie applicabili in detto periodo;

considerando che prima della creazione delle adeguate infrastrutture alle frontiere esterne occorre prevedere posti di controllo connessi a località di passaggio alle frontiere esterne; che di conseguenza è necessario adeguare le relative disposizioni del capitolo I della direttiva 91/496/CEE;

considerando che le misure in oggetto sono volte a garantire che tutti i controlli previsti siano effettuati dalle competenti autorità austriache;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente veterinario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In materia di organizzazione e seguito dei controlli (capitolo I della direttiva 91/496/CEE) l'Austria applica,

⁽¹⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1997, le misure previste dalla presente decisione.

2. Le disposizioni della presente decisione valgono ferma restando la possibilità di far figurare un posto di ispezione frontaliere nell'elenco previsto dall'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE.

Articolo 2

1. L'introduzione di animali vivi provenienti da paesi terzi nel territorio della Repubblica d'Austria deve essere effettuata attraverso una delle località di passaggio indicate in allegato.

2. Le autorità austriache prendono le opportune misure per punire le infrazioni del disposto del paragrafo 1 commesse da persone fisiche o giuridiche. Tali misure possono prevedere, per i casi più gravi di infrazione, l'abbattimento degli animali.

Articolo 3

1. Ad ogni località di passaggio corrisponde un determinato posto di controllo, conformemente all'allegato. Ogni località di passaggio e il corrispondente posto di controllo sono posti sotto la responsabilità del servizio veterinario competente dei controlli alle frontiere.

2. Il trasferimento degli animali vivi dalla località di passaggio al corrispondente posto di controllo è effettuato senza indugio sotto sorveglianza doganale. Inoltre, l'autorità competente della località di passaggio comunica via telefax la partenza di ogni partita al veterinario ufficiale responsabile del posto di controllo. Detto veterinario ufficiale invia, sempre via telefax, conferma dell'arrivo di ogni partita all'autorità della località di passaggio.

3. Il disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, è d'applicazione *mutatis mutandis*.

Articolo 4

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 91/496/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla base di esse sono d'applicazione.

Tuttavia,

— all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) la nozione di «località di passaggio» sostituisce quella di «posto d'ispezione frontaliere»;

— all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c) la nozione di «posto di controllo» sostituisce quella di «posto d'ispezione frontaliero».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 91/496/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla base di esse sono d'applicazione.

Tuttavia,

— all'articolo 4, paragrafo 1, la nozione di «località di passaggio» sostituisce quella di «posto d'ispezione frontaliero»;

— all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, la nozione di «posto di controllo» sostituisce quella di «posto d'ispezione frontaliero»;

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 91/496/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla base di esse sono d'applicazione.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 91/496/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla base di esse sono d'applicazione. Tuttavia, la nozione di «posto di controllo» sostituisce quella di «posto d'ispezione frontaliero».

5. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della direttiva 91/496/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla base di esse sono d'applicazione.

Tuttavia,

— all'articolo 8, lettera A, punto 1), lettera a) la nozione di «località di passaggio» sostituisce quella di «posto d'ispezione frontaliero»;

— all'articolo 8, lettera A, punto 1), lettera b) la nozione di «posto di controllo» sostituisce quella di «posto d'ispezione frontaliero»;

— all'articolo 8, lettera A, punto 2), la nozione di «posto di controllo» sostituisce quella di «posto d'ispezione frontaliero».

6. Le disposizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 91/496/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla base di esse sono d'applicazione. Tuttavia, la nozione di «posto di controllo» sostituisce quella di «posto d'ispezione frontaliero».

7. Le disposizioni di cui all'articolo 10 della direttiva 91/496/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla base di esse sono d'applicazione. Tuttavia, la nozione di «posto di controllo» sostituisce quella di «posto d'ispezione frontaliero».

8. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della direttiva 91/496/CEE sono d'applicazione.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della direttiva 91/496/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla base di esse sono d'applicazione. Tuttavia, all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), primo capoverso, frase introduttiva, la nozione di «posto di controllo» sostituisce quella di «posto d'ispezione frontaliero».

10. Le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 della direttiva 91/496/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla base di esse sono d'applicazione.

Articolo 5

La presente decisione acquista efficacia subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Località di passaggio	Posto di controllo corrispondente	Animali vivi
Berg (strada)	Gehöft Christian Schmidt Obere Hauptstraße 43a A-2425 Nickelsdorf Tiergarten Schönbrunn Quarantänestation, A-1130 Wien	Tutti gli animali vivi Animali da zoo, da esposizione, uccelli da ornamento, animali esotici
Nickelsdorf (strada)	Gehöft Christian Schmidt Obere Hauptstraße 43a A-2425 Nickelsdorf Tiergarten Schönbrunn Quarantänestation, A-1130 Wien	Tutti gli animali vivi Animali da zoo, da esposizione, uccelli da ornamento, animali esotici
Deutschkreutz (strada)	Deutschkreutz (strada) Tiergarten Schönbrunn Quarantänestation, A-1130 Wien	Salvo gli equidi, gli ungulati non sono autorizzati Animali da zoo, da esposizione, uccelli da ornamento, animali esotici
Spielfeld (strada)	Spielfeld (strada)	Salvo gli equidi, gli ungulati non sono autorizzati
Karawankentunnel (strada)	Karawankentunnel (strada)	Salvo gli equidi, gli ungulati non sono autorizzati
Drasenhofen (strada)	Gut Thiergarten G. u. D. Haindl A-2165 Kleinschweinbarth Viehhalle Firma Purkhauser A-2222 Kollnbrunn Tiergarten Schönbrunn Quarantänestation, A-1130 Wien	Tutti gli animali vivi Tutti gli animali vivi Animali da zoo, da esposizione, uccelli da ornamento, animali esotici
Wulowitz (strada)	Wulowitz (strada)	Salvo gli equidi, gli ungulati non sono autorizzati
Tisis (strada)	Tisis (strada)	Solo i cavalli registrati sono auto- rizzati
Höchst (strada) ⁽¹⁾	Versteigerungshalle 6850 Dornbirn, Schoren Viehmarktplatz Brüchergasse 10	Tutti gli animali vivi
Hegyeshalom (ferrovia)	Hegyeshalom (ferrovia)	Tutti gli equidi domestici
Hohenau (ferrovia)	Hohenau (ferrovia)	Tutti gli equidi domestici
Villach-Süd (ferrovia)	Villach-Süd (ferrovia)	Solo i cavalli registrati sono auto- rizzati
Buchs (ferrovia)	Buchs (ferrovia)	Tutti gli animali vivi
Schwechat (aeroporto)	Schwechat (aeroporto)	Salvo gli equidi, gli ungulati non sono autorizzati
Linz (aeroporto)	Linz (aeroporto)	Salvo gli equidi, gli ungulati non sono autorizzati

⁽¹⁾ In caso di difficoltà connesse con l'aumento del numero di animali introdotti, la situazione sarà riesaminata su richiesta delle autorità.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1994

che stabilisce le misure transitorie che l'Austria deve applicare in materia di controlli veterinari per i prodotti provenienti da paesi terzi e introdotti nel proprio territorio

(94/971/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽¹⁾, modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, allegato I, sezione V, lettera E, parte prima, capo 1, paragrafo 1, lettera a), in particolare l'articolo 18 bis,

considerando che l'Austria dispone di un periodo di tre anni per instaurare il regime di controlli previsto al capitolo I della direttiva 90/675/CEE; che occorre stabilire le misure transitorie applicabili in detto periodo;

considerando che prima della creazione delle adeguate infrastrutture alle frontiere esterne occorre prevedere posti di controllo connessi a località di passaggio alle frontiere esterne; che di conseguenza è necessario adeguare le relative disposizioni del capitolo I della direttiva 90/675/CEE;

considerando che le misure in oggetto sono volte a garantire che tutti i controlli previsti siano effettuati dalle competenti autorità austriache;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente veterinario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In materia di organizzazione e seguito dei controlli (capitolo I della direttiva 90/675/CEE) l'Austria applica, dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1997, le misure previste dalla presente decisione.

(1) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

2. Le disposizioni della presente decisione valgono, ferma restando la possibilità di far figurare un posto di ispezione frontaliere nell'elenco previsto dall'articolo 9 della direttiva 90/675/CEE.

Articolo 2

1. L'introduzione di prodotti provenienti da paesi terzi nel territorio della Repubblica d'Austria deve essere effettuata attraverso una delle località di passaggio indicate in allegato.

2. Le autorità austriache prendono le opportune misure per punire le infrazioni del disposto del paragrafo 1 commesse da persone fisiche o giuridiche. Tali misure possono prevedere, per i casi più gravi di infrazione, la distruzione dei prodotti.

Articolo 3

1. Ad ogni località di passaggio corrisponde un determinato posto di controllo, conformemente all'allegato. Ogni località di passaggio e il corrispondente posto di controllo sono posti sotto la responsabilità del servizio veterinario competente dei controlli alle frontiere.

2. Il trasferimento dei prodotti dalla località di passaggio al corrispondente posto di controllo è effettuato senza indugio sotto sorveglianza doganale. Inoltre, l'autorità competente della località di passaggio comunica via telefax la partenza di ogni partita al veterinario ufficiale responsabile del posto di controllo. Detto veterinario ufficiale invia, sempre via telefax, conferma dell'arrivo di ogni partita all'autorità della località di passaggio.

3. Il disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, è d'applicazione mutatis mutandis.

Articolo 4

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 90/675/CEE sono d'applicazione.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 90/675/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla base di esse sono d'applicazione.

Tuttavia,

— all'articolo 4, paragrafo 2, la nozione di «località di passaggio» sostituisce quella di «punto di passaggio di frontiera»;

— all'articolo 4, paragrafo 4, la nozione di «autorità competente della località di passaggio» sostituisce quella di «personale veterinario del posto d'ispezione frontaliero».

3. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 della direttiva 90/675/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla base di esse sono d'applicazione.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 10 della direttiva 90/675/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla base di esse sono d'applicazione. Tuttavia, la nozione di «posto di controllo» sostituisce quella di «posto d'ispezione frontaliero».

5. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della direttiva 90/675/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla base di esse sono d'applicazione. Tuttavia, la nozione di «posto di controllo» sostituisce quella di «posto d'ispezione frontaliero».

6. Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18 della direttiva 90/675/CEE nonché le modalità applicative adottate sulla base di esse sono d'applicazione. Tuttavia,

la nozione di «posto di controllo» sostituisce quella di «posto d'ispezione frontaliero».

Articolo 5

La presente decisione acquista efficacia subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Località di passaggio corrispondente	Posto di controllo	Categorie di prodotti animali
Berg (strada)	Frigoscandia Franzosengraben A-1030 Wien	Prodotti commestibili
	Frigoscandia Seitenhafenstraße A-1020 Wien	Prodotti commestibili
	Vereinigte Eisfabriken & Kühlhallen Passettistraße 76 A-1200 Wien	Tutti
	Unifrost Enzersdorf Marchfelderstraße 2 A-2301 Gross	Prodotti commestibili
	Glatter An der Bundesstraße 331 A-7023 Pöttelsdorf	Prodotti commestibili
Nickelsdorf (strada)	Frigoscandia Franzosengraben A-1030 Wien	Prodotti commestibili
	Frigoscandia Seitenhafenstraße A-1020 Wien	Prodotti commestibili
	Vereinigte Eisfabriken & Kühlhallen Passettistraße 76 A-1200 Wien	Tutti
	Unifrost Enzersdorf Marchfelderstraße 2 A-2301 Gross	Prodotti commestibili
	Glatter An der Bundesstraße 331 A-7023 Pöttelsdorf	Prodotti commestibili
Deutschkreutz (strada)	Frigoscandia Franzosengraben A-1030 Wien	Prodotti commestibili
	Frigoscandia Seitenhafenstraße A-1020 Wien	Prodotti commestibili
	Vereinigte Eisfabriken & Kühlhallen Passettistraße 76 A-1200 Wien	Tutti
	Glatter An der Bundesstraße 331 A-7023 Pöttelsdorf	Prodotti commestibili
Spielfeld (strada)	Kühlhaus Strobl, Lagergasse 132 A-8020 Graz	Prodotti commestibili
	Vieh-Fleisch-Süd Graz Lagergasse 158 A-8020 Graz	Tutti
	Steir. Geflügel Schlacht- & Vertriebs- GmbH A-8350 Fehring	Tutti i prodotti a base di pollame

Località di passaggio corrispondente	Posto di controllo	Categorie di prodotti animali
Karawankentunnel (strada)	Kühlhaus Marcher Magdalenenstraße 57 A-9500 Villach	Prodotti commestibili
	Städtischer Schlachthof Schlachthofstraße 20 A-9020 Klagenfurt	Tutti
Drasenhofen (strada)	Frigoscandia Franzosengraben A-1030 Wien	Prodotti commestibili
	Frigoscandia Seitenhafenstraße A-1020 Wien	Prodotti commestibili
	Vereinigte Eisfabriken & Kühlhallen Passettistraße 76 A-1200 Wien	Tutti
	Unifrost Enzersdorf Marchfelderstraße 2 A-2301 Gross	Prodotti commestibili
Wulowitz (strada)	Hietler Eisengasse A-4240 Freistadt	Prodotti commestibili
	Zollfreizonen-Betriebs-GmbH Linz A-4020 Linz	Tutti
Tisis (strada)	Schlachthof Schlachthausstraße 6 A-6850 Dornbirn	Tutti
Höchst (strada)	Schlachthof Schlachthausstraße 6 A-6850 Dornbirn	Tutti
	Kühl-Alge Bahnhofstraße 4 A-6922 Wolfurt	Prodotti commestibili
Hegyeshalom (ferrovia)	Hegyeshalom (ferrovia)	Tutti i prodotti non commestibili
	Frigoscandia Franzosengraben A-1030 Wien	Tutti i prodotti commestibili
Hohenau (ferrovia)	Hohenau (ferrovia)	Prodotti non refrigerati non commestibili
Sopron (ferrovia)	Sopron (ferrovia)	Tutti
Villach-Süd (ferrovia)	Villach-Süd (ferrovia)	Prodotti non refrigerati
Buchs (ferrovia)	Buchs (ferrovia)	Prodotti non refrigerati
Schwechat (aeroporto)	Schwechat (aeroporto)	Tutti
Linz (aeroporto)	Linz (aeroporto)	Tutti
Hafen Albern ⁽¹⁾ (porto)	Hafen Albern (porto)	Prodotti non refrigerati non commestibili

⁽¹⁾ Le autorità austriache informano la Commissione e gli altri Stati membri dell'effettiva ripresa dei trasporti sul Danubio e quindi dell'apertura di questa località di passaggio e del corrispondente posto di controllo.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1994

che modifica la decisione 93/52/CEE al fine di tener conto della situazione della Svezia per quanto riguarda la brucellosi (*B. melitensis*)

(94/972/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 93/52/CEE che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (*B. melitensis*) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia ⁽¹⁾, modificata dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati su cui si fonda l'Unione europea, allegato I, sezione V, lettera E, parte seconda, punto 35, in particolare l'articolo 2 bis,

considerando che, nella prospettiva della sua adesione, è opportuno valutare e decidere la qualifica della Svezia per quanto riguarda la brucellosi (*B. melitensis*);

considerando che in Svezia la brucellosi è soggetta a denuncia obbligatoria da almeno cinque anni; che nessun caso vi è stato ufficialmente confermato da almeno cinque anni e che la vaccinazione è proibita da almeno tre anni; che occorre pertanto constatare che la Svezia rispetta le condizioni previste all'allegato A, capitolo I, parte II, punto 1, lettera b) della direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ⁽²⁾;

considerando che a partire dal 1° gennaio 1995 è dunque opportuno riconoscere alla Svezia la qualifica di Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*);

considerando che le disposizioni dell'allegato A, capitolo 1, parte II, punto 2) i) della direttiva 91/68/CEE, sugli obblighi relativi al controllo serologico da effettuare, saranno rivedute anteriormente al 1° gennaio 1995; che per il mantenimento della qualifica della Svezia si dovrà tener conto dei risultati di tale esame,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'allegato I, STATI MEMBRI, della decisione 93/52/CEE è aggiunta la seguente riga:

«— Svezia»

Articolo 2

La presente decisione acquista efficacia subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 13 del 21. 1. 1993, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 19.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1994

recante settima modifica della decisione 90/442/CEE che stabilisce i codici per la notifica delle malattie degli animali, relativamente alla Svezia

(94/973/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/442/CEE della Commissione, del 25 luglio 1990, che stabilisce i codici per la notifica delle malattie degli animali⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione del 20 dicembre 1994⁽²⁾ e dal suo primo articolo, secondo comma,

considerando che, con decisione 84/90/CEE⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 89/163/CEE⁽⁴⁾, la Commissione ha stabilito la forma in cui devono essere notificate la malattie degli animali;

considerando che, in previsione dell'adesione della Svezia, occorre attribuire gli opportuni codici a tale paese ed alle sue regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 90/442/CEE è modificata come segue:

1. Nell'allegato V è aggiunta la riga seguente:
«Svezia 16»
2. L'allegato della presente decisione è aggiunto all'allegato VI.

Articolo 2

La presente decisione acquista efficacia subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 227 del 21. 8. 1990, pag. 39.

(2) Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1994, recante sesta modifica della decisione 90/442/CEE che stabilisce i codici per la notifica delle malattie degli animali, relativamente alla Finlandia (non pubblicata: C(94) 3695).


(3) GU n. L 50 del 21. 2. 1984, pag. 10.

(4) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 49.

ALLEGATO

«ALLEGATO VI

SVEZIA: 16



- 1. Stockholm
- 3. Uppsala
- 4. Södermanland
- 5. Östergötland
- 6. Jönköping
- 7. Kronoberg
- 8. Kalmar
- 9. Gotland
- 10. Blekinge
- 11. Kristianstad
- 12. Malmöhus
- 13. Halland
- 14. Göteborg och Bohus
- 15. Älvsborg
- 16. Skaraborg
- 17. Värmland
- 18. Örebro
- 19. Västmanland
- 20. Kopparberg
- 21. Gävleborg
- 22. Västernorrland
- 23. Jämtland
- 24. Västerbotten
- 25. Norrbotten»